

Regolamento recante modifiche al Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell'acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all'articolo 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2016, n. 0144

art. 1 modifiche all'articolo 11 del DPREg. 0144/Pres./2016

art. 2 modifiche all'articolo 12 del DPREg. 0144/Pres./2016

art. 3 modifiche all'articolo 13 del DPREg. 0144/Pres./2016

art. 4 disposizione transitoria

art. 5 entrata in vigore

art. 1 modifiche all'articolo 11 del DPREg. 0144/Pres./2016

1. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2016, n. 0144 (Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell'acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all'articolo 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), le parole: << da un sistema informativo dedicato, di seguito denominato «Sistema».>> sono sostituite dalle seguenti: <<dal sistema "ISTANZE ON LINE" della Regione, di seguito "IOL".>>.

2. Al comma 3 le parole << sul Bollettino Ufficiale della Regione e>> sono soppresse.

art. 2 modifiche all'articolo 12 del DPREg. 0144/Pres./2016

1. Il comma 1 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 0144/Pres./2016 è sostituito dal seguente:

<< 1. La domanda di contributo, in regola con la normativa fiscale sul bollo, deve essere presentata, a pena di inammissibilità, esclusivamente attraverso il sistema IOL della Regione previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale). Non sono ammesse domande pervenute con modalità o formati differenti. >>.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 0144/Pres./2016 sono aggiunti i seguenti:

<< 1 bis. Nel caso di domanda presentata in forma associata di cui all'articolo 9 comma 6 l'autenticazione al sistema IOL deve essere effettuata da uno solo dei richiedenti in nome e per conto anche dell'altro richiedente previa apposita delega, il cui possesso deve essere attestato in fase di presentazione della domanda mediante apposita dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).

1 ter. Nel caso di domanda presentata in contitolarità con un soggetto minorene ai sensi dell'articolo 9 comma 7 previa espressa disposizione del giudice, che deve essere attestata in fase di presentazione della domanda mediante apposita dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, l'autenticazione al sistema IOL deve essere effettuata dal richiedente maggiorenne in nome e per conto anche del richiedente minorene. >>.

3. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 0144/Pres./2016 è sostituito dal seguente:

<< 3. In fase di presentazione della domanda i richiedenti attestano il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 9 e, qualora ne ricorrano i presupposti, le condizioni previste dall'articolo 8, e l'assolvimento dell'imposta di bollo, mediante apposita dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000. >>.

4. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 0144/Pres./2016 le parole: <<del richiedente>> sono sostituite dalle seguenti: <<di ogni richiedente>>.

art. 3 modifiche all'articolo 13 del DPRReg. 0144/Pres./2016

1. Il comma 1 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 0144/Pres./2016 è sostituito dal seguente:

<< 1. La domanda è trasmessa e registrata mediante IOL e alla stessa viene assegnato un numero identificativo. Il sistema invia all'indirizzo indicato dal richiedente che ha trasmesso la domanda una e-mail riportante il numero identificativo, la data e l'ora di presentazione della domanda medesima. La domanda per cui non è stata portata a termine la procedura d'invio, attestata dalla ricezione della e-mail di conferma, non è presentata.>>.

2. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 0144/Pres./2016 è abrogato.

art. 4 disposizione transitoria

1. Il presente Regolamento si applica dalla data e ora di operatività del sistema IOL individuate con avviso del Direttore del Servizio competente in materia di edilizia, da pubblicarsi sul sito internet della Regione.

2. Fino all'operatività del sistema IOL di cui al comma 1 continua ad applicarsi la disciplina previgente.

art. 5 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: I>BD7SI67@T7